



Istituto Superiore di Sanità

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO 2016**

Relazione illustrativa

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

| | |
|--|---|
| Data sottoscrizione | 26 giugno 2018 |
| Periodo temporale di vigenza | Anno 2016 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Dott. Angelo Del Favero (Direttore Generale), Dott.ssa Rosa Maria Martoccia (Direttore Centrale Risorse Umane ed Economiche) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FIR CISL; FLC CGIL; UIL RUA; USI RDB RICERCA; ANPRI. Organizzazioni sindacali firmatarie: USI RDB RICERCA; ANPRI. |
| Soggetti destinatari | Il Personale dei livelli I-VIII |
| Materie trattate dal contratto integrativo | Trattamento economico accessorio del personale dell'Istituto Superiore di Sanità |
| Intervento dell'organo di controllo interno | Certificazione Collegio dei Revisori |
| Allegazione della Certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa | Verbale Collegio dei Revisori n. 261 del 15 e 22 settembre 2017 |
| Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 |
| | È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 |
| | È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art.11 del D.Lgs. 150/2009 |
| | La relazione della Performance è stata adottata dal CDA in data 22/06/2018 ed è in corso di validazione da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 14 , comma 6 del D.Lgs. 150/2009 |

Illustrazione dell'articolato del contratto

La presente relazione è illustrativa della contrattazione integrativa relativa al trattamento economico accessorio 2016, la cui provvista finanziaria è oggetto di separata relazione tecnico-finanziaria.

Appare immediatamente evidente uno scostamento tra il totale del fondo del personale dei livelli IV-VIII pari a € 10.884.627,18 oggetto di esame in questa sede e il totale del fondo stesso dichiarato nell'ipotesi pari a € 11.031.985,00, così come tra il totale del fondo del personale dei livelli I-III pari a € 2.665.319,96 oggetto di esame in questa sede e il totale del fondo stesso dichiarato nell'ipotesi pari a € 2.680.869,00.

Lo scostamento scaturisce da mere ragioni cronologiche, correlate al fatto che il testo di accordo integrativo in esame è stato elaborato e sottoscritto anteriormente alla conseguente consuntivazione finale del personale cessato dal servizio che costituisce elemento di calcolo indispensabile per la determinazione della decurtazione eventuale del fondo di cui articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale

In questa sede occorre premettere che la struttura del personale di ruolo è articolata in quattro categorie che differiscono per normativa di costituzione e per criteri di destinazione dei fondi stessi, che si avrà cura di tenere distinta nella rappresentazione dei dati.

Il presente documento evidenzia la coerenza dei criteri adottati con le normative vigenti in materia e dà conto dell'applicazione delle norme derogatorie limitative contenute nelle seguenti disposizioni normative:

- L'articolo unico della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) che, al comma 189 e seguenti, impone che l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 e *stabilisce il divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economica finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente;*
- L'art. 67, comma 5, del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, che impone l'ulteriore riduzione dei fondi certificati nell'anno 2004 di un valore pari al 10% degli stessi a decorrere dall'anno 2009;
- La disposizione introdotta dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di



stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” di cui al comma 1 recita “*Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva*”;

- *Il successivo comma 2 bis che recita “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;*
- La Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato che ha dettato precise istruzioni sulle modalità di calcolo della riduzione prevista dal sopracitato art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 convertito con la L. 122/2010 stabilendo in particolare che la stessa debba essere operata sulla base del confronto fra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010 intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre dell’anno.
- *Il DPR 4 settembre 2013 n. 122 che all’art.1 proroga le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 1 e 2 bis del DL 31 maggio 2010 n. 78 fino al 31 dicembre 2014;*
- La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) che introduce alcuni elementi di novità relativamente alla contrattazione decentrata integrativa. Si tratta, in particolare, di novità che riguardano i commi 254, 255 e 256 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 i quali prorogano l’efficacia di alcune norme del D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010) limitatamente ad alcuni punti. Se da un lato rimangono congelati i rinnovi contrattuali (comunque con l’esclusione della parte normativa), fatta salva l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 (articolo 2, comma 35, legge 22 dicembre 2008 n. 203), ma senza alcuna possibile implementazione per gli anni successivi, ogni precedente “blocco” non espressamente prorogato è da considerare, dal 1° gennaio 2015, libero da ulteriori vincoli. Infatti, rispetto a tutti gli interventi contenuti nell’articolo 9 del decreto Tremonti (dl. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) sono stati prorogati gli effetti del solo comma 17, mentre nulla viene detto riguardo ai commi 1, 2, 2-bis che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal DPR 122/2013. Tornano, dunque, a essere liberi



da vincoli e congelamenti il tetto al trattamento economico ordinario (articolo 1), l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis).

- Nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208), infatti, è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

Tutto ciò premesso, si riepiloga l’articolazione della contrattazione svolta presso quest’Istituto:

- 26 luglio 2016: presentazione della proposta di Parte pubblica;
- 04 aprile 2017: ripresa esame della proposta da parte delle delegazioni sindacali con relativa discussione;
- 27 aprile 2017: ratifica delle proposte accettate e sottoscrizione dell’Ipotesi di contrattazione integrativa per l’anno 2016;
- 15 e 22 settembre 2017: parere positivo del Collegio dei Revisori;
- 24 novembre 2017: parere positivo del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- 26 giugno 2018: sottoscrizione contratto definitivo.

Si evidenzia che il lasso di tempo intercorso è stato determinato dal fatto per cui questa Amministrazione, alla luce delle osservazioni poste dagli Organi di controllo di secondo livello per gli anni precedenti (2011-2015), aveva la necessità di acquisire ulteriori elementi atti a definire con esattezza il fondo accessorio per l’anno 2016, procedura perfezionatasi in un incontro tenuto al MEF nel giugno 2017.

Modalità di utilizzo delle risorse accessorie

Con l’accordo in esame è stato possibile definire l’utilizzo delle risorse del trattamento accessorio per l’anno 2016 del personale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le relative disposizioni sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.1 del CCNL 13/05/2009, quadriennio 2006-2009. Le stesse disposizioni sono, altresì, estese



anche al personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue (art. 20 e art. 21 del CCNL 2016).

Il contratto collettivo integrativo che qui interessa illustra gli elementi più significativi della contrattazione in esame relativa all'anno 2016; lo stesso è stato stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.11 del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in data 13 maggio 2009, quadriennio 2006-2009 (di seguito CCNL) e dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in pari data, biennio economico 2008/2009, e recepisce le previsioni e i vincoli derivanti dalle norme imperative di legge e dalle disposizioni del CCNL del comparto ricerca.

In particolare la sezione I, articoli dal 3 al 15 dell'accordo, si riferisce al personale dei livelli dal IV all'VIII mentre la sezione II, articoli dal 16 al 19, è destinata al personale dei livelli I -III avente qualifica di Ricercatore e Tecnologo.

Con tale accordo si è mantenuta la classificazione degli istituti in due grandi categorie, nello spirito del riconoscimento delle prestazioni effettivamente rese e delle performance organizzative. Tra gli istituti che remunerano la performance organizzativa rientrano l'Indennità di Ente annuale e l'Indennità di Ente mensile per il personale dei livelli IV all'VIII, e gli oneri specifici per il personale dei livelli dal I al III.

La ratio premiale dei suddetti istituti risiede nel riconoscimento delle strettissime interconnessioni tra le attività di ricerca e quelle tecnico / gestionali dei differenti settori dell'ISS, tutte invero concorrenti al raggiungimento dei risultati di produttività dell'organizzazione nel suo complesso.

Nella categoria degli istituti demandati alla contrattazione integrativa, devono includersi gli altri istituti del trattamento accessorio, che sono rivolti a remunerare le prestazioni aggiuntive e variabili, e che sono collegate inscindibilmente a prestazioni effettivamente rese.

In linea generale, una parte dei suddetti istituti sono finalizzati a stimolare quelle attività che per il contenuto di disagio (quali le turnazioni, la reperibilità, il lavoro notturno) o di rischio (quale il rischio chimico o biologico che impone l'uso di dispositivi di protezione e il rischio derivante dal maneggio di cavie da laboratorio) rendono facilmente distinguibile l'apporto della produttività individuale rispetto a quella collettiva; trattasi dunque di indennità che rispondono al criterio di premiare il maggior impegno e la qualità della performance e sono legati a prestazioni effettivamente rese.

Una *ratio* parzialmente analoga può rinvenirsi con riguardo a quegli istituti, destinati alla remunerazione di specifiche responsabilità connesse al maneggio di valori, alla custodia di beni mobili o alla tenuta della contabilità dei capitoli di entrata e di spesa, in cui la premialità è



connaturata alle specifiche delicate funzioni affidate. Anche queste indennità si riferiscono a prestazioni effettivamente rese.

Da ultimo è disciplinata l'indennità di posizione (per il coordinamento di strutture di particolare complessità) che rappresenta l'applicazione di specifiche previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto ricerca. Il riconoscimento dell'indennità di posizione è senza dubbio ancorato a parametri di selettività che si riscontrano già sul piano dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di strutture complesse.

Con tale accordo si sono gettate le basi per un passaggio da erogazioni legate alle prestazioni lavorative individuali al riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità all'interno della struttura organizzativa, dando così un significativo impulso all'effettivo perseguimento di una politica destinata a premiare il contributo individuale allo sviluppo e alla piena efficienza dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che tale accordo integrativo:

- Non sia in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- Non disciplini materie non espressamente delegate dal contratto collettivo ovvero non determini oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione;
- Rispetti i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance nonché in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, pur nei limiti generati dagli attuali sistemi premianti ancora sintonizzati su criteri per larga parte automatici e il cui completo superamento potrà avvenire solo a seguito del loro auspicato recepimento nei prossimi rinnovi contrattuali;
- Generi costi compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Del Favero

